

**VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO
AI SENSI DELL'ART. 17, D.L. 2 MARZO 2020, N. 9
DELL'ART. 22, D.L. 17 MARZO 2020, N. 18,
COME MODIFICATO DALL'ART. 70, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34
E DELL'ART. 1, D.L. 16 GIUGNO 2020, N. 52,**

Il giorno 29 giugno 2020, tra:

- Stefanel S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale in 31047 - Ponte di Piave (TV), via Postumia, n. 85, C.F. 01413940261 [di seguito anche la "Società"], in persona dell'avv. Raffaele Cappiello, in qualità di Commissario Straordinario (contatto: rcappiello@rcstudio.eu - tel. +39 06 6793523) con Alessandro Floris, in qualità di Direttore Generale (contatto: alessandro.floris@stefanel.com) e Riccardo Bagolin Direttore Operations (contatto: riccardo.bagolin@stefanel.com), assistito da Assindustria Venetocentro, in persona dell'avv. Andrea Zappia e dall'avv. Patrizio Bernardo.

- le Organizzazioni Sindacali nazionali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS, in persona rispettivamente dei sig.ti Margherita Grigolato, Elena Vanelli e Gabriele Fiorino [di seguito anche: le "OOSS" e, unitamente alla Società, le "Parti"]

Premesso che:

- a) le Parti, con verbale di Accordo 6 aprile 2020, hanno convenuto sull'intervento del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22, D.L. n. 18/2020, a favore della forza lavoro indicata nell'Accordo medesimo ed occupata presso le unità produttive aziendali ivi individuate, per il periodo di 9 settimane (13 settimane per i territori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto ai sensi della normativa vigente), a decorrere dal 12 Marzo 2020;
- b) detto intervento veniva richiesto con istanza al Ministero del Lavoro codice istanza n. 67495 del 28.04.2020 (in attesa di autorizzazione)
- c) la Società ha rappresentato alle OOSS il permanere del gravissimo pregiudizio per fatti imprevedibili e alla stessa non imputabili, determinato dal repentino diffondersi dell'epidemia legata al virus COVID-19, ancora in corso, e dalle conseguenze pregiudizievoli che lo stesso ha arrecato in particolare nel comparto del commercio al dettaglio;
- d) la Società ha comunicato alle OOSS la propria intenzione di avanzare richiesta di fruizione del trattamento di Cassa integrazione guadagni in deroga [di seguito, anche, la "CIGD"], per l'ulteriore periodo di n. 5 settimane, come disposto dall'art. 70, D.L. n. 34/2020, a favore di n. 7 dipendenti occupati presso le unità produttive / operative (i.e. i punti vendita) di cui all'Allegato

AB

AB

AF

AA

MG

JMP

9

2 [di seguito anche i "Dipendenti"], assunti non oltre la data del 25 marzo 2020;

- e) successivamente, con lettera di integrazione del 23 giugno 2020 (di seguito "Integrazione"), anch'essa da intendersi parte integrante del presente Accordo, la Società ha comunicato la decisione, ai sensi del D.L. 16 giugno 2020, n. 52, di ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga di cui alla Lettera del 23 giugno citata per tutti i dipendenti e le relative unità/punti vendita di cui all'Allegato 2 alla medesima Lettera per ulteriori 4 settimane, anche non continuative, da fruire entro il 31 ottobre 2020;
- f) i nominativi di cui all'Allegato 2 della Lettera *cit.*, ricomprendono, in particolare, i dipendenti della Società che non sono in possesso dei requisiti soggettivi per essere beneficiari del corrente trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ex art. 7, comma 10 *ter*, D.L. n. 236/1993 (in quanto non hanno maturato un'anzianità di effettivo lavoro pari ad almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 148/2015), né di altri strumenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto ed in particolare di quelli ordinari disciplinati dal Titolo I e II del D.Lgs. 148/2015;
- g) la Società ha 178 dipendenti al 01/06/2020, opera nel settore del commercio ed in particolare si occupa della vendita al dettaglio di capi di abbigliamento. Ai predetti Dipendenti è applicato integralmente il CCNL per le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi sottoscritto da Confcommercio. La Società è plurilocalizzata, avendo, quanto già ai Dipendenti, unità produttive / operative in più di 5 Regioni/Province italiane, ed in particolare in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Puglia, e nella Provincia autonoma di Bolzano;
- h) la Società ha rappresentato alle OOSS come l'ipotizzato ricorso alla CIGD consentirebbe di gestire l'attuale situazione emergenziale, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali, senza disperdere le professionalità acquisite, necessarie in prospettiva dell'auspicata rapida definizione dell'emergenza;
- i) le Parti danno atto di conoscere i contenuti degli Accordi quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritti dalle regioni interessate;
- j) le Parti hanno approfonditamente analizzato le motivazioni che rendono necessario il ricorso da parte della Società alla CIGD per i predetti Dipendenti e hanno quindi compiutamente esperito l'esame congiunto previsto dalla norma sopra richiamate, che si è svolto a livello centralizzato per tutte le unità produttive / operative della Società di cui all'Allegato 1 al presente Verbale, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 51, D. Lgs. n. 81/2015.

Tutto ciò premesso,
le Parti convengono quanto segue.

B

IA

2

AR

MG

g

JMP

1. Le Premesse formano parte integrante del presente Accordo.
2. Le Parti, verificata ogni opportunità fornita dalla normativa vigente, ritengono sussistere i requisiti per ricorrere all'utilizzo della CIGD per l'emergenza epidemiologica legata al virus COVID-19 di cui all'art. 22, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato e integrato dall'art. 70, D.L. n. 34/2020 e dall'art. 1, D.L. n. 52/2020, a favore dei n. 7 Dipendenti di cui all'Allegato 2, essendo i medesimi stati assunti non oltre il 25 marzo 2020 e non essendo, viceversa, detti Dipendenti coperti da diverse tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto. Le Parti attestano l'esistenza del pregiudizio derivante dalla situazione emergenziale COVID-19 che giustifica il ricorso alla CIGD di cui in Premesse e si danno atto come detto istituto rappresenti, allo stato, l'unico strumento necessario e disponibile al fine di ridurre l'impatto sociale derivante dalla impossibilità di proseguire le attività lavorative degli indicati Dipendenti.
3. L'intervento sarà richiesto per una durata non superiore a 9 settimane, anche non continuative, per le tutte Regioni / Province ove sono site le unità produttive / operative di cui all'Allegato 1, decorrenti dal termine di cessazione delle prime 9 settimane di integrazione salariale per le unità site in Piemonte, Puglia e Provincia autonoma di Bolzano - e quindi dal 11.05.2020 e dal termine di cessazione delle prime 13 settimane di integrazione salariale per quelle site in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna - e quindi dal 08.06.2020
4. Durante il periodo di ammissione alla CIGD i Dipendenti potranno essere sospesi a zero ore. L'eventuale richiamo in servizio di parte dei Dipendenti sospesi avverrà in applicazione del criterio della rotazione, sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e della fungibilità delle rispettive mansioni e verranno rispettate le disposizioni normative a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela.
5. Le Parti concordano che, qualora richiesto specificamente dall'Accordo Quadro sottoscritto dalla Regione/Provincia di competenza con le OOSS, la Società provvederà al ricorso, in via preventiva, in relazione ai singoli Dipendenti, agli strumenti ordinari di flessibilità (congedo ordinario e ferie maturate nel corso dell'anno 2019).
6. L'erogazione del trattamento di integrazione salariale avverrà attraverso il sistema del pagamento diretto da parte dell'INPS, consentito in base all'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. La Società si attiverà per inviare i dati necessari per l'anticipazione a carico INPS del 40% degli importi di CIGD-Covid19 come previsto dall'art. 22 quater co. 4 d.l. 18/2020 (in seguito alle modifiche di cui al d.l. 34/2020).
7. Le Parti, a livello nazionale e su richiesta a livello territoriale, manterranno contatti periodici, al fine di verificare le modalità di attuazione della Cassa integrazione guadagni in deroga e la sua incidenza d'uso.
8. Il presente Accordo viene sottoscritto, in via telematica, dalle OOSS Nazionali del settore di

B

AB

AP

A

MG

3

S

JMP

8. Il presente Accordo viene sottoscritto, in via telematica, dalle OOSS Nazionali del settore di appartenenza, in considerazione della centralizzazione della procedura su base nazionale come indicato nelle premesse, nel rispetto dell'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015.

9. Le Parti si danno atto di aver positivamente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto.


All. c.s.

Letto, confermato e sottoscritto.


STEFANEL SPA in A.S.




AVV. PATRIZIO BERNARDO




ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO



FILCAMS-CGIL,



FISASCAT-CISL,



UILTUCS

